

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 11 – Rischio di mercato e rischio di regolamento

TITOLO IV

Capitolo 11

RISCHIO DI MERCATO E RISCHIO DI REGOLAMENTO

TITOLO IV- Capitolo 11

RISCHIO DI MERCATO E RISCHIO DI REGOLAMENTO

SEZIONE I

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo:

- autorizzazione alla compensazione infragruppo delle posizioni nel calcolo del rischio di mercato su base consolidata nei casi di cui all'art. 325, par. 2 CRR (termine: 120 giorni);
- autorizzazione all'utilizzo di modelli interni per il calcolo del delta di opzioni su tassi di interesse, strumenti di debito, strumenti di capitale, indici azionari, financial future, swap e valute estere nei casi di cui all'art. 329, par. 1 CRR (termine: 6 mesi);
- autorizzazione ad utilizzare modelli di sensibilità per calcolare le posizioni in determinati strumenti derivati nei casi di cui all'art. 331, par. 1 CRR (termine: 6 mesi);
- autorizzazione all'utilizzo del supervisory formula approach per le posizioni del trading book e, eventualmente, all'utilizzo di stime derivate dal metodo IRC nei casi di cui all'art. 337, par. 2 CRR (termine: 6 mesi);
- autorizzazione all'utilizzo di modelli interni per il calcolo del delta di opzioni in valuta estera e in oro nei casi di cui all'art. 352, par. 1 CRR (termine: 6 mesi);
- autorizzazione ad escludere dal calcolo delle posizioni aperte nette in divisa le posizioni che un intermediario detiene al fine specifico di salvaguardarsi dagli effetti negativi dei tassi di cambio e le posizioni detenute da un intermediario in relazione ad elementi già dedotti nel calcolo dei fondi propri nei casi di cui all'art. 352, par. 2 CRR (termine: 6 mesi);
- autorizzazione all'utilizzo di modelli interni per il calcolo del delta di opzioni su merci nei casi di cui all'art. 358, par. 3 CRR (termine: 6 mesi);
- autorizzazione all'utilizzo del modello interno di tipo VaR per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di posizione generico per i titoli di capitale, del rischio di posizione generico per i titoli di debito, del rischio di cambio, del rischio di posizione in merci, del rischio di posizione specifico per i titoli di capitale, del rischio di posizione specifico per i titoli di debito nei casi di cui all'art. 363, par. 1 CRR (termine: 6 mesi);
- autorizzazione a considerare la sola variazione ipotetica di portafoglio nel calcolo degli scostamenti rilevanti ai fini dall'applicazione del fattore di maggiorazione nei casi di cui all'art. 366, par. 4 CRR (termine: 120 giorni);
- autorizzazione ad includere sistematicamente nel modello IRC tutte le posizioni in strumenti di capitale quotati e le posizioni in derivati basate su strumenti di capitale quotati nei casi di cui all'art. 373, par. 2 CRR (termine: 120 giorni);

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 11 – Rischio di mercato e rischio di regolamento

Sezione I – Procedimenti amministrativi

- *autorizzazione all'utilizzo del modello interno di tipo APR per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte dei rischi di mercato del portafoglio di negoziazione di correlazione nei casi di cui all'art. 377, par. 1 CRR (termine: 6 mesi).*

SEZIONE II

DISCIPLINA APPLICABILE

Gli intermediari finanziari applicano le norme di seguito indicate, salvo quando diversamente specificato nelle presenti disposizioni:

- CRR, Parte Tre, Titolo I, Capo 3 relativo al portafoglio di negoziazione, Titolo IV “Requisiti di fondi propri per il rischio di mercato“ e Titolo V “Requisiti di fondi propri rischio di regolamento”;
- regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione per:
 - definire i metodi per riflettere, nei requisiti di fondi propri per il rischio di posizione, i rischi diversi dal rischio delta in misura proporzionale all'entità e alla complessità delle attività in opzioni e *warrants* (art. 329, par. 3 CRR);
 - definire il termine "mercato" (art. 341, par. 3 CRR);
 - elencare gli indici azionari pertinenti adeguatamente diversificati (art. 344, par. 1 CRR);
 - definire i metodi per riflettere, nei requisiti di fondi propri per il rischio di cambio, i rischi diversi dal rischio delta in misura proporzionale all'entità e alla complessità delle attività in opzioni (art. 352, par. 6 CRR);
 - elencare le valute strettamente correlate (art. 354, par. 3 CRR);
 - definire i metodi per riflettere, nei requisiti di fondi propri per il rischio di posizione in merci, i rischi diversi dal rischio delta in misura proporzionale all'entità e alla complessità delle attività in opzioni (art. 358, par. 4 CRR);
 - per i modelli interni per il calcolo dei requisiti di fondi propri, specificare i criteri per valutare il carattere sostanziale delle loro estensioni e delle modifiche dell'uso, la metodologia di valutazione per l'autorizzazione del loro uso, le condizioni alle quali la parte di posizioni cui si applica il modello interno nell'ambito di una categoria di rischio è considerata significativa (art. 363, par. 4 CRR).

SEZIONE III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

1. Compensazione

Gli intermediari finanziari possono applicare la compensazione preventiva tra obbligazioni convertibili e strumento loro sottostante alle condizioni previste dall'art. 327, par. 2 CRR. A tal fine, gli intermediari trattano le obbligazioni convertibili in azioni scegliendo tra due modalità differenti: la prima consiste nell'includere le obbligazioni convertibili fra i titoli di debito; la seconda comporta l'assegnazione delle obbligazioni di tale specie tra i titoli di debito o tra i titoli di capitale sulla base della probabilità di conversione (tramite un *delta equivalent value*) (1). Qualora un intermediario adotti quest'ultima metodologia, esso è tenuto ad applicarla per tutti i titoli della specie.

Gli intermediari finanziari applicano le norme tecniche di regolamentazione dell'Autorità bancaria europea, per il trattamento di opzioni e warrant ai fini del calcolo del requisito di fondi propri a fronte del rischio di posizione (2), del rischio di cambio (3) e del rischio di posizione in merci (4).

(1) In tal caso andranno calcolati anche i requisiti per il fattore “vega” ed il fattore “gamma”.

(2) Cfr. art. 329, par. 4, CRR.

(3) Cfr. art. 352, par. 6, CRR.

(4) Cfr. art. 358, par. 4, quarto comma, CRR.